SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bullet.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata dall'impresa Chemia S.p.a. con sede legale in S. Agostino (Ferrara), S.S. 255 km 46, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Bullet contenente la sostanza attiva quizalofop-p-etile;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009 per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva quizalofop-p-etile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 no-

vembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva quizalofop-p-etile l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva quizalofop-p-etile nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa medesima ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (W) 400 050 Mumbai - India;

Vista la nota dell'ufficio in data 12 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (W) 400 050 Mumbai - India è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bullet con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva quizalofop-p-etile nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva quizalofop-p-etile;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA Service S.p.a., in S.S. Cremasca 591, Fornovo S.G. (BG).

Importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary;

Safapack Ltd, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Laboratorios Alcotan pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas,Sevilla, 41700 (SP).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13236.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BULLET

Erbicida selettivo di post-emergenza per le colture sotto indicate, efficace contro le infestanti graminacee annuali e poliennali.
Concentrato emulsionabile

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
Quizalofop p-etile puro g 5,27 (= 50 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 g

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai, INDIA
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n ....del...............

Officina di produzione e confezionamento: Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary // **Safapack Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA** Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)// **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP)

Taglie: ml 500; litri 1, 5, 10, 20 **Partita n°**: ....

Prescrizioni supplementari: Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea, irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
BULLET è un erbicida selettivo messo a punto per il diserbo di post-emergenza delle colture di seguito riportate contro le infestanti graminacee annuali e poliennali. Il prodotto va impiegato sulle infestanti già emerse in fase di attiva crescita e non sofferenti per siccità o basse temperature, che vengano distrutte per assorbimento fogliare. Il prodotto agisce lentamente: occorrono 7-15 giorni in relazione all'andamento stagionale per manifestare l'effetto erbicida. Le condizioni climatiche favorevoli alla crescita delle infestanti (caldo e buon livello di umidità del terreno) migliorano e accelerano l'efficacia del prodotto. Per quanto concerne la lotta contro le infestanti poliennali, la frammentazione dei rizomi a mezzo di lavorazioni meccaniche migliora l'efficacia del trattamento.

INFESTANTI SENSIBILI
a) Graminacee annuali
Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Loglio (*Lolium* spp.), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Falso panico (*Setaria* spp.), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Avena selvatica (*Avena* spp.), Falaride (*Phalaris* spp.), ricacci di cereali, riso crodo.
b) Graminacee poliennali
Falsa gramigna (*Agropyron repens*=*Elimus repens*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghum halepense*).

APPLICAZIONI
Il prodotto è selettivo per le seguenti colture: aglio, barbabietola da zucchero, carciofo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, erba medica, fagiolino, fragola, girasole, melone, pisello, pomodoro, radicchio, soia, spinacio, tabacco, zucchino.
DOSE D'IMPIEGO
1-1,5 l/ha in 300-400 litri d'acqua.
La dose minore è da impiegare su graminacee nello stadio di 1-3 foglie; quella superiore è indicata dallo stadio di accestimento in poi. Per combattere infestazioni di Sorghum halepense da rizoma si può intervenire:
-trattamento frazionato a 1,5 l/ha su infestante a 20-30 cm di altezza, ripetendo l'intervento sugli eventuali ricacci;
-trattamento unico a 2 l/ha su infestante in fase di levata-inizio botticella.

COMPATIBILITA'
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattare in assenza di vento in modo da non danneggiare colture sensibili vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

NOCIVITA'
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni per erba medica, fagiolino, spinacio; 30 giorni per aglio, carciofo, carota, fragola, melone, pisello, tabacco, zucchino; 60 giorni per barbabietola da zucchero, cavolfiore, cavolo cappuccio, cipolla, colza, girasole, pomodoro, radicchio, soia.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

13 GEN 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..............

11A07648

DECRETO 21 aprile 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier UVP05940125 di all. III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) no 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che indica il 31 ottobre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva deltametrina riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP05940125 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento K-Obiol DP2, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Vista, inoltre, le richiesta presentata dall'impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative alle officine di produzione per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva deltametrina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05940125, da parte degli istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base della valutazione del fascicolo UVP05940125 conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva deltametrina.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **deltametrina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP05940125 di All. III fino al 31 ottobre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	6555	K-Obiol DP2	07/11/1985	Bayer Cropscience Srl	- estensione dell'impiego contro: **Cryptolestes ferrugineus, Zabrotes subfasciatus, Callosobruchus maculatus, Lasioderma serricorne, Alphitobius diaperinus** - eliminazione dell'impiego contro: **Bruchus spp. (Tonchi);** - rinuncia alla produzione nello stabilimento: **Isagro S.p A**. Aprilia (LT);

K-OBIOL® DP2

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

K-OBIOL® DP2

Composizione:
100 g di K-Obiol DP2 contengono
g 0,2 di deltametrina pura
coformulanti quanto basta a 100

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli Di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione N. 6556 del 07.11.1985 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
SBM Formulation – Béziers (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer CropScience S.L. Quart de Poblet (Valencia) - Spagna.

Contenuto netto: 0,05 – 0,25 – 0,5 - 1 - 5 - 10 – 25 Kg
Partita N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveleni**.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE
K-OBIOL DP2 è un insetticida per la prevenzione e la cura delle infestazioni dei cereali in granella immagazzinati.
K-OBIOL DP2 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali in granella immagazzinati.
K-OBIOL DP2 assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OBIOL DP2 non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Contro *Sitophilus spp.* (calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (silvano), *Tribolium spp.* (tribolio), *Rhizopertha dominica* (cappuccino), *Acanthoscelides obtectus, Sitotroga cerealella, Corcyra cephalonica, Ephestia cautella, Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella* (tignole), *Cathartus quadricollis, Carpophilus dimidiatus, Tenebrioides mauritanicus* (struggigrano), *Tenebrio molitor* (tenebrione), *Trogoderma spp* (trogoderma), *Stegobium paniceum* (stegobio del pane), *Cryptolestes ferrugineus, Zabrotes subfasciatus, Callosobruchus maculatus, Lasioderma serricorne, Alphitobius diaperinus* : 0,5 kg/ton di derrata da disinfestare.
K-Obiol DP2 deve essere distribuito uniformemente nella massa della derrata all'atto dell'immagazzinaggio, mediante pale e rastrelli. Nei silos distribuire il prodotto sulle coclee e nastri trasportatori all'atto dell'insilamento o nel passaggio da una cella all'altra.

AVVERTENZE

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.
La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.

E' necessario usare indumenti protettivi e un facciale filtrante FFP3 a protezione delle vie respiratorie.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 aprile 2011

K-OBIOL® DP2

Insetticida in polvere secca a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

K-OBIOL® DP2
Composizione:
100 g di K-Obiol DP2 contengono
g 0,2 di deltametrina pura
coformulanti quanto basta a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Registrazione N. 6556 del 07.11.1985 del Ministero della Sanità
Contenuto netto: 0,05 Kg
Partita N.
Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® marchio registrato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 aprile 2011

11A07391

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carlota Nilda Salvador Neyra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra. Carlota Nilda Salvador Neyra ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Perù con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Licenciada en Tecnologia Medica - Especialidad: Terapia Fisica y Rehabilitacion» conseguito in data 20 agosto 2001 presso la «Universidad Nacional Federico Villarreal» con sede a Lima (Perù), alla sig.ra Carlota Nilda Salvador Neyra, nata a Lima (Perù) il 7 dicembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. La sig.ra Carlota Nilda Salvador Neyra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06764

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tina Huljic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 del suddetto decreto legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tina Huljic, cittadina slovena, ha chiesto il riconoscimento del titolo Prvostupnica Fizioterapije conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Croazia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Prvostupnica Fizioterapije» rilasciato nell'anno 2007 dal «Zdravstveno Veleuciliste» di Zagabria (Croazia) alla sig.ra Tina Huljic, nata a Lubiana (Slovenia) il 2 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06765

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Valeria Trivellato, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Valeria Trivellato, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Valeria Trivellato, nata a Tradate (Varese) il giorno 1° giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06766

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Francesca Pagani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Laura Francesca Pagani, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Laura Francesca Pagani, nata a Tradate (Varese) il giorno 10 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06767

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Vanessa Filippini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silvia Vanessa Filippini, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Silvia Vanessa Filippini, nata a Varese il giorno 5 luglio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06768

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Francesca Catelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Federica Francesca Catelli, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Federica Francesca Catelli, nata a Varese il giorno 7 luglio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI.

11A06769

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alberto Vercellini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Alberto Vercellini, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista»” contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Fisioterapista Diplomato SSS», conseguito nell’anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Alberto Vercellini, nato a Cantù il giorno 29 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06770

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stefano Scarpa, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l’istanza con la quale il sig. Stefano Scarpa, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista diplomato SSS» conseguito nell’anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell’esercizio dell’attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista diplomato SSS», conseguito nell’anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Stefano Scarpa, nato a Torino il giorno 25 aprile 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06771

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Bonsignori, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale il sig. Alessandro Bonsignori, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomato SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista diplomato SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dal sig. Alessandro Bonsignori, nato a Varese il giorno 15 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06772

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Livia Michela Pucciarelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Livia Michela Pucciarelli, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Fisioterapista Diplomata SSS» conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Fisioterapista Diplomata SSS», conseguito nell'anno 2011 presso la «L.U.de.S.» con sede a Lugano (Svizzera) dalla sig.ra Livia Michela Pucciarelli, nata a Lecco (LC) il giorno 19 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06773

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Bürli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucia Bürli, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo in «Allgemeiner Krankenpflege» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Allgemeiner Krankenpflege», conseguito l'11 marzo 1998 presso il dal «Baldegger Schule für Gesundheit und Krankenpflege des Kantons Luzern» con sede a Sursee (Svizzera), alla sig.ra Lucia Bürli, nata ad Willisau-Land (Svizzera) il giorno 20 novembre 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lucia Bürli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06774

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tabacu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tabacu Elena, nata a Campina (Romania) il 12 agosto 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Louis Pasteur» di Campina nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 29 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Louis Pasteur» di Campina nell'anno 2010 dalla sig.ra Tabacu Elena, nata a Campina (Romania) il 12 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tabacu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07342

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Gerhard Kainz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Gerhard Kainz nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 18 settembre 1971, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Lungenkrankheiten" rilasciato in data 1° marzo 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Lungenkrankheiten» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 1° marzo 2011 al sig. Gerhard Kainz, nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 18 settembre 1971, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Il sig. Gerhard Kainz già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07343

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Herkuczova' Eva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Herkuczova' Eva, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «vseobecna' sestra» conseguito in Repubblica Ceca presso la Scuola per infermieri a Zdar nad Sazavou nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato dell'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 17 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui all'art. 23 comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «vseobecna' sestra» conseguito in Repubblica Ceca presso la Scuola per infermieri a Zdar nad Sazavou nell'anno 1999 dalla sig.ra Herkuczova' Eva, nata a Kyjov (Repubblica Ceca) il 24 aprile 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Herkuczova' Eva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07341

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 che ha sostituito l'art. 410 c.p.c. fra l'altro in merito alle Commissioni di Conciliazioni;

Vista la nota del Ministero del lavoro del 25 novembre 2010 ed in particolare la parte relativa alla ricostituzione delle Commissioni di Conciliazioni;

Tenuto conto della rappresentatività a livello territoriale delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative in base ai dati forniti per la ricostituzione del Comitato INPS;

Vista la nota della scrivente con cui si invitano le OO.SS. CGIL - CISL - UIL - UGL oltre che le Associazioni Datoriali CONFINDUSTRIA - CONFCOMMERCIO - COLDIRETTI - CNA a designare i rispettivi rappresentanti in particolare un effettivo e un supplente;

Viste le designazioni effettuate

Decreta

La Commissione di Conciliazione è così ricostituita:

Componenti effettivi:

Lamberto dott. Marchei - Confindustria;

sig. Luigi Brugni - Confcommercio;

sig. Marco Marini - Coldiretti;

sig. Ivo Costantini - CNA;

sig. Adriano Giovannelli - CGIL;

sig. Adalberto Tieghi - CISL;

sig. Giuseppe De Santis - UIL;

sig. Giuseppe Chiarelli - UGL.

Componenti supplenti:

Giovanna dott.ssa Di Marco - Confindustria;

sig. Giuseppe Feriozzi - Confcommercio;

sig.ra Emanuela Di Cintio - Coldiretti;

sig.ra Anna Rita Pignoloni - CNA;

Leonardo dott. Pignoloni - CGIL;

sig. Tonino Fazzini - CISL;

sig. Nazzareno Mercuri - UIL;

sig. Vinicio Ferracuti - UGL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ascoli Piceno, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale: NATALI

11A07618

DECRETO 28 marzo 2011.

Individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Poli integrati del Welfare).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro dipendente»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», secondo cui i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali;

Visto l'art. 74, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» che, nello stabilire il ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni ed enti ivi richiamati, prevede che le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche e che le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti»;

Visto l'art. 17, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Misure di contenimento della spesa degli enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che prevede che ai fini della attuazione delle misure di cui all'art. 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali;

Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che i risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli già considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 2, commi 52, 222 e 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» concernenti disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia del demanio;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S. del 5 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;

Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1° luglio 1999, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;

Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;

Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5 luglio 2006, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;

Visti i rispettivi regolamenti di amministrazione e contabilità degli enti vigilati;

Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", contiene la previsione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali;

Considerata la Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 novembre 2008 recante «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» propone la realizzazione del modello «Casa del Welfare» ai fini dell'attuazione degli obiettivi fissati dal richiamato art. 74 del decreto legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerata la convenzione quadro per la costituzione di poli logistici integrati territoriali stipulata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP in data 5 maggio 2009;

Considerata la necessità, così come previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, della individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini dei risparmi finanziari da conseguire nell'arco del decennio pari a 3,5 miliardi di euro come fissati dall'art. 1, comma 8, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Ritenuto funzionale alla definizione del modello organizzativo un riassetto strutturale delle sedi territoriali delle amministrazioni coinvolte che tenga conto della tendenza in atto relativa alle cessazioni dal servizio del personale e delle riduzioni dei budget di spesa e di unità entro cui procedere ad assunzioni, nonché del regime di assunzione generale delineato dal citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle successive norme in materia;

Ritenuto necessario, ai fini del conseguimento dei risparmi delle spese sostenute dalle amministrazioni coinvolte attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare delle amministrazioni interessate e della compartecipazione alle spese per il funzionamento delle sedi sul territorio, prevedere, nell'ambito della definizione del modello organizzativo, anche la realizzazione di sinergie di natura logistica, compatibili con l'attuale situazione proprietaria e locativa delle amministrazioni coinvolte, nell'ottica di un più generale processo di integrazione dei servizi attinenti al Welfare e di una migliore fruibilità dei servizi al pubblico;

Considerato che l'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 autorizza gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazio-

ne degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali;

Ritenuto di dover disciplinare nel modello organizzativo individuato gli accordi di sede, il coordinamento dirigenziale e l'entità dei risparmi, i servizi di accoglienza dell'utenza, le attività di supporto e quelle di vigilanza, i professionisti e i medici, i beni strumentali e i relativi investimenti, nonché la cooperazione dei sistemi informativi;

Decreta:

Art. 1.

Modello organizzativo «Polo integrato del Welfare»

Il modello relativo al Polo integrato del Welfare definisce le sedi logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche sul lavoro e sociali, alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza e assistenza.

Il modello si articola in un sistema flessibile di sinergie e cooperazioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali da esso vigilati, con una gestione coordinata, condivisa e quanto più possibile integrata delle attività di supporto e istituzionali che sono svolte negli uffici territoriali.

Il coordinamento, la condivisione e l'integrazione riguardano le funzioni istituzionali e di supporto, la programmazione e la direzione delle attività delle Sedi, l'organizzazione e la gestione dei servizi all'utenza, il coordinamento e la gestione dei professionisti e dei medici, le attività ispettive.

Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi logistiche uniche per la realizzazione delle sinergie tra tutte le amministrazioni di cui al presente articolo o, in una fase transitoria, limitatamente a quelle amministrazioni in cui sia possibile l'adozione immediata della nuova organizzazione.

Art. 2.

Obiettivi

Gli obiettivi strategici che il modello organizzativo deve conseguire, attraverso una specifica programmazione, sono lo sviluppo di nuovi assetti organizzativi territoriali flessibili ai-bisogni locali degli utenti, la realizzazione di un sistema efficiente di erogazione dei servizi e un sistema organizzativo e amministrativo finanziariamente sostenibile e compatibile con le disposizioni in materia di finanza pubblica.

Gli obiettivi operativi consistono in:

incremento del livello di accessibilità di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

riduzione strutturale della spesa inerente alla sistemazione logistica ottenuta anche con l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione degli immobili strumentali rispetto al triennio precedente l'entrata in vigore del decreto;

riduzione strutturale della spesa di funzionamento conseguente alla gestione unitaria di attività strumentali e di supporto, nella misura, a regime, del 30% del costo complessivo sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo nel triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto;

ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso il ricorso a sinergie dei ruoli professionali, di cooperazioni in tema di approvvigionamento delle risorse umane, tenendo conto della tendenziale riduzione dei contingenti di personale e della disciplina limitativa delle assunzioni.

Art. 3.

Programmazione

Le amministrazioni assicurano la piena coerenza del piano della performance prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nonché dei rispettivi piani di formazione e dello sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli obiettivi fissati per la realizzazione del modello organizzativo dei Poli logistici integrati.

Le amministrazioni inseriscono negli obiettivi annuali e pluriennali l'attuazione del modello territoriale, riservando specifici criteri di valutazione e di valorizzazione del merito, nonché, compatibilmente con le risorse disponibili, di incentivazione della produttività del personale coinvolto.

La programmazione annuale e triennale elaborata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti vigilati deve essere pubblicata nei rispettivi siti internet.

Art. 4.

Ambito territoriale

I Poli logistici integrati del Welfare sono costituiti a livello provinciale e comprendono gli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le sedi territoriali degli enti previdenziali e assicurativi vigilati.

Art. 5.

Accordo di sede

Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo logistico integrato, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'accordo di sede individua l'Amministrazione capofila di cui all'art. 11, la ripartizione degli oneri locativi e delle spese di funzionamento in relazione alla superficie occupata, il regime delle responsabilità sulla sicurezza delle sedi in conformità con la normativa vigente, l'integrazione delle attività e dei servizi fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel presente decreto.

L'accordo è sottoscritto dai direttori delle amministrazioni della sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di regia di cui all'art. 17.

Art. 6.

Coordinamento direzionale

Nei Poli logistici integrati è costituito un comitato composto dai direttori delle amministrazioni partecipanti.

Il comitato svolge la funzione di coordinamento delle attività e dei servizi oggetto di cooperazione e integrazione in modo da assicurare l'efficienza complessiva della struttura, l'uniformità e la coerenza della programmazione dei processi gestionali ed organizzativi.

Il comitato ha competenza nella programmazione e organizzazione dei servizi di accoglienza dell'utenza, dei servizi di supporto e della gestione dell'edificio in cui è ubicata la sede, nel coordinamento operativo delle attività istituzionali integrate e nella programmazione dell'attività di vigilanza così come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese, salvo esigenze particolari, e riferisce periodicamente alla competente direzione regionale per il monitoraggio sull'attuazione del modello organizzativo.

Il comitato assicura l'attività di comunicazione congiunta al personale di Sede, all'utenza, ai soggetti istituzionali e alle RSU nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalle disposizioni vigenti nei rispettivi contratti collettivi.

Art. 7.

Servizi di accoglienza dell'utenza

I servizi di accoglienza dell'utenza sono realizzati in forma integrata attraverso il coordinamento operativo effettuato dall'Ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'accordo di sede di cui all'art. 5 del presente decreto sono previsti livelli diversi di integrazione per l'erogazione in sinergia dei servizi di competenza delle singole amministrazioni secondo le direttive espresse dalla cabina di regia prevista nel presente decreto. Le amministrazioni adeguano il proprio sistema informativo alla riorganizzazione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 8.

Servizi di supporto

Le amministrazioni integrano le attività di supporto attraverso specifiche iniziative di collaborazione. L'integrazione deve riguardare gli atti di programmazione degli approvvigionamenti, di comunicazione interna ed esterna, di gestione delle presenze del personale, delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede del Polo logistico integrato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di gestione degli archivi e di quanto funzionale alla riduzione del personale addetto al supporto sulla base di quanto previsto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni assicurano la piena accessibilità e integrazione degli archivi cartacei e dei dati in essi contenuti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 9.

Attività ispettive

In coerenza con gli obiettivi fissati dalla Commissione centrale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in attuazione degli obiettivi annuali fissati da ciascuna amministrazione, il comitato dei direttori della sede coordina, nel rispetto dell'art. 5 del citato decreto legislativo, iniziative e piani attuativi con azioni congiunte di vigilanza, attraverso l'ausilio delle banche dati e dei sistemi informativi in dotazione presso le amministrazioni partecipanti.

Per la realizzazione di questi interventi congiunti, le amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili destinano risorse finanziarie in maniera integrata per il funzionamento e per le spese di missione del personale ispettivo, nonché per la specifica incentivazione di detto personale.

Art. 10.

Professionisti e medici

Le amministrazioni integrano le attività istituzionali svolte dai propri professionisti e dai medici, adeguando la programmazione delle attività, i sistemi informativi di supporto e la gestione dei gabinetti medico diagnostici.

Art. 11.

Amministrazione capofila

L'amministrazione capofila ha competenza sulla stipulazione e sulla gestione contrattuale e contabile delle spese di locazione e di funzionamento della sede e opera in coerenza con gli indirizzi forniti dal comitato dei direttori di sede, compatibilmente con la programmazione centrale e il budget a disposizione, ferme restando le attribuzioni dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 2, comma 222, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'amministrazione capofila rendiconta le attività e le spese sostenute alle rispettive amministrazioni.

Le amministrazioni individuano nell'accordo di sede l'amministrazione capofila che è di norma l'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato o di cui è già locatrice, ovvero, nell'ipotesi di locazione del tutto nuova, l'amministrazione che occupa la superficie più estesa, salvo particolari situazioni logistiche e funzionali, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 12.

Beni strumentali

Gli immobili adibiti a sede dei Poli logistici integrati hanno natura strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

La sede per l'attuazione del modello è individuata presso immobili di proprietà delle stesse amministrazioni e, ove ciò non fosse possibile, in cespiti in locazione da terzi, che assicurino oneri locativi agevolati, con conseguente messa a reddito delle strutture precedentemente occupate, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nell'ipotesi di immobile di proprietà di un ente partecipante, il locatore fissa un canone determinato in forma agevolata nella misura ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare.

L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica la congruità dei canoni, provvede alla stipula e al rinnovo dei relativi contratti, consegna gli immobili locati alle amministrazioni statali interessate; altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Agenzia esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici.

Art. 13.

Investimenti per i Poli logistici integrati

Gli enti previdenziali e assicurativi pubblici, tenuto conto della natura strumentale degli immobili di cui all'art. 12, effettuano i relativi investimenti in forma diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali non più funzionali alle proprie esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati a utilizzarne il corrispettivo per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei Poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato.

I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto degli oneri di funzionamento inerenti agli immobili dei Poli logistici integrati sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

Risparmi

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, ciascuna amministrazione coinvolta individua le risorse finanziarie necessarie nell'ambito di quelle disponibili, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci.

L'obiettivo finanziario strutturale di riduzione a regime delle spese di locazione e funzionamento è fissato nella misura del 30% rispetto a quelle complessivamente sostenute per le stesse finalità nell'ultimo triennio rispetto all'entrata in vigore del presente decreto.

Il conseguimento dell'obiettivo è accertato mediante decreto direttoriale del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, previa relazione dei Direttori generali degli enti pubblici previdenziali e assicurativi vigilati asseverata dai rispettivi Collegi dei sindaci.

L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili è attuato tramite l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione rispetto ai valori presenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Personale

Per la copertura dei posti vacanti nei Poli logistici integrati, il Ministero e gli enti possono avvalersi delle graduatorie vigenti relative ai concorsi già espletati dalle amministrazioni di cui al presente decreto per l'assunzione delle corrispondenti qualifiche professionali, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni e della disciplina vigente in materia di assunzioni.

Art. 16.

Cooperazione informatica e accesso banche dati

Le amministrazioni adeguano i piani annuali e pluriennali di gestione e sviluppo del proprio sistema informativo.

Le amministrazioni assicurano la piena accessibilità e interazione delle banche dati nel rispetto della normativa sul trattamento e protezione dei dati personali.

Art. 17.

Monitoraggio

Le amministrazioni verificano il grado di realizzazione di processi di sinergia e gli effetti finanziari anche ai fini della valutazione della performance organizzativa di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

A tale fine senza nuovi o maggiori oneri è costituita apposita Cabina di regia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composta dal Segretario generale e dal Direttore generale delle risorse umane e affari generali, nonché dai Direttori generali degli enti vigilati o loro delegati per materie specifiche, in raccordo con gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Gli organi di controllo delle amministrazioni interessate accertano il grado di realizzazione dei processi di sinergia.

I risultati degli interventi di organizzazione previsti nel presente decreto sono trasmessi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Disposizioni finali

Le amministrazioni adeguano i propri regolamenti di organizzazione alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 marzo 2011

Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 84

11A07705

DECRETO 8 aprile 2011.

Costituzione della commissione per il trattamento integrativo del salario in favore dei lavoratori agricoli, presso la direzione provinciale del lavoro di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 («Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»);

Ritenuto necessario ed urgente procedere ad una ricostituzione della Commissione al fine di garantirne una composizione rispondente alla attuale rappresentatività sindacale in sede provinciale come emersa dai dati rilevati in occasione della costituzione del Comitato Provinciale INPS;

Vista la nota prot. 0010804 del 15 febbraio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso il parere che, alla luce della riforma costituzionale introdotta con la legge costituzionale n. 3/2001, il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, atteso il mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni nelle materie di competenza della Commissione;

Vista la nota prot. n.00GRT 69854/A.60.25 del 18 marzo 2011 con la quale la Regione Toscana ha comunicato alle Direzioni Provinciali del Lavoro che le designazioni saranno effettuate dalle Province competenti per territorio;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate nonché le designazioni effettuate dalla Provincia di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

È costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze la Commissione per il trattamento integrativo del salario in favore dei lavoratori agricoli, presieduta dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro protempore o un suo delegato e così composta:

dott.ssa Lucia Izzo - Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro - componente effettivo;

dott. Guglielmo Porciatti - funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro - componente supplente;

dott. Gargani Franco - Direttore della Sede Provinciale I.N.P.S. - componente effettivo;

dott.ssa Trezza Michelina - Vice Direttore della Sede Provinciale I.N.P.S. - componente supplente;

Varallo Alessandro - Provincia di Firenze - componente effettivo;

Nencioni Lorenzo - Provincia di Firenze - componente supplente.

Componenti effettivi in rappresentanza dei lavoratori:

Bacci Roberto (CGIL);

Sbarzagli Emilio (CISL);

Bellucci Carlo (UIL).

Componenti supplenti in rappresentanza dei lavoratori:

Cappellini Sandra (CGIL);

Matelici Stefano (CISL);

Daniele Massimo (UIL).

Componenti effettivi in rappresentanza dei datori di lavoro:

Berziga Sergio (Unione Provinciale Agricoltori);

Acinapura Maria (Unione Provinciale Agricoltori);

Latini Massimo (Coldiretti).

Componenti supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Rotolo Mimma (Unione Provinciale Agricoltori);

Cibecchini Emanuela (Unione Provinciale Agricoltori);

Donati Gianni (Coldiretti).

Art. 2.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Firenze, 8 aprile 2011

Il direttore provinciale: IZZO

11A07619

DECRETO 26 maggio 2011.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di età;

Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del 12 maggio 2003 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei lavoratori disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità, nonché il conseguente incremento dei limiti reddituali e degli importi di cui all'art. 38, comma 9 della citata legge 289 del 2002.

Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale le competenze del Ministro per gli Italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del 13 novembre 2009, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto interministeriale del 28 gennaio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro degli affari esteri, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, art. 38 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Vista la nota tecnica datata 11 febbraio 2011 fatta pervenire dall'Istituto nazionale di statistica;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltasi in data 4 aprile 2011;

Considerata la necessità di dover procedere alla rideterminazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, all'importo previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

Il livello di reddito equivalente, per ciascun paese, al reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è stabilito nella misura risultante dal prodotto di 603,87 euro, per l'anno 2011, rivalutati, per gli anni successivi, in base alla citata legge n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non può concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2011, a 603,87 euro mensili per tredici mensilità, rivalutati, per gli anni successivi, in base all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, né, può, comunque, essere di importo inferiore a 186,57 euro mensili per tredici mensilità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 maggio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

TABELLA

Coefficienti di conversione dei prezzi e tasso di cambio. Anno 2008

	Tasso di cambio ufficiale	Coefficiente di conversione della Parità di Potere d'Acquisto (PPA)	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/ Tasso di cambio ufficiale	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/ Tasso di cambio ufficiale
	moneta locale rispetto a dollaro USA anno 2008	moneta locale rispetto a dollaro USA anno 2008	USA =1 anno 2008	Italia = 1 anno 2008
Afghanistan	50,25	21,65	0,431	0,367
Albania	83,89	41,34	0,493	0,420
Algeria	64,58	39,90	0,618	0,526
Angola	75,03	59,68	0,795	0,677
Argentina	3,14	1,80	0,571	0,486
Armenia	305,97	193,53	0,633	0,539
Australia	1,19	1,48	1,240	1,056
Austria	0,68	0,85	1,248	1,063
Azerbaijan	0,82	0,50	0,603	0,513
Bangladesh	68,60	25,35	0,370	0,315
Belarus	2136,40	1054,48	0,494	0,420
Belgium	0,68	0,87	1,275	1,086
Benin	447,81	232,67	0,520	0,443
Bolivia	7,24	2,89	0,399	0,340
Bosnia and Herzegovina	1,34	0,72	0,540	0,460
Botswana	6,83	3,41	0,500	0,426
Brazil	1,83	1,50	0,818	0,697
Bulgaria	1,34	0,66	0,494	0,421
Burkina Faso	447,81	201,21	0,449	0,383
Burundi	1185,73	444,63	0,375	0,319
Cambodia	4054,17	1465,81	0,362	0,308
Cameroon	447,81	254,19	0,568	0,483
Canada	1,07	1,23	1,156	0,984
Central African Republic	447,81	274,67	0,613	0,522
Chad	447,81	255,18	0,570	0,485
Chile	522,46	365,73	0,700	0,596
China	6,95	3,80	0,547	0,466
Hong Kong, China	7,79	5,42	0,697	0,593
Colombia	1967,71	1186,42	0,603	0,514
Congo, Dem. Rep.	559,29	321,00	0,574	0,489
Congo, Rep.	447,81	367,26	0,820	0,699
Costa Rica	526,24	305,20	0,580	0,494
Côte d'Ivoire	447,81	305,73	0,683	0,582
Croatia	4,94	3,89	0,788	0,672
Cyprus	0,68	0,71	1,035	0,881
Cuba	....	....	....	....
Czech Republic	17,07	13,70	0,803	0,684
Denmark	5,10	8,20	1,609	1,370
Dominican Republic	34,62	19,34	0,559	0,476
Ecuador	1,00	0,49	0,492	0,419
Egypt, Arab Rep.	5,43	2,01	0,370	0,315
El Salvador	8,75	0,53	0,060	0,051
Eritrea	15,38	9,18	0,597	0,509
Estonia	10,69	8,67	0,810	0,690
Ethiopia	9,60	3,52	0,367	0,313
Finland	0,68	0,92	1,352	1,152
France	0,68	0,88	1,285	1,094

Gabon	447,81	305,97	0,683	0,582
Gambia, The	22,19	7,98	0,360	0,306
Georgia	1,49	0,88	0,592	0,504
Germany	0,68	0,82	1,199	1,021
Ghana	1,06	0,86	0,814	0,694
Greece	0,68	0,70	1,029	0,877
Guatemala	7,56	4,54	0,600	0,511
Guinea	5500,00	1981,85	0,360	0,307
Guinea-Bissau	447,81	228,53	0,510	0,435
Haiti	39,11	22,53	0,576	0,491
Honduras	18,90	9,11	0,482	0,411
Hungary	172,11	127,86	0,743	0,633
India	43,51	16,03	0,368	0,314
Indonesia	9698,96	5410,10	0,558	0,475
Iran, Islamic Rep.	9428,53	3887,41	0,412	0,351
Iraq	1193,08	971,45	0,814	0,694
Ireland	0,68	0,94	1,378	1,174
Israel	3,59	3,59	1,000	0,852
Italy	0,68	0,80	1,174	1,000
Jamaica	72,76	49,24	0,677	0,576
Japan	103,36	117,03	1,132	0,964
Jordan	0,71	0,50	0,704	0,599
Kazakhstan	120,30	89,65	0,745	0,635
Kenya	69,18	34,36	0,497	0,423
Korea, Dem. Rep.	1102,05	785,78	0,713	0,607
Kuwait	0,27	0,25	0,936	0,797
Kyrgyz Republic	36,57	15,98	0,437	0,372
Lao PDR	8744,06	3606,51	0,412	0,351
Latvia	0,48	0,39	0,812	0,691
Lebanon	1507,50	899,18	0,596	0,508
Lesotho	8,26	4,42	0,536	0,456
Liberia	63,21	35,89	0,568	0,484
Libya	1,22	1,11	0,906	0,772
Lithuania	2,36	1,67	0,707	0,602
Luxembourg	0,68	0,91	1,329	1,132
Macedonia, FYR	41,87	18,63	0,445	0,379
Madagascar	1708,37	796,20	0,466	0,397
Malawi	140,52	49,81	0,354	0,302
Malaysia	3,34	1,91	0,572	0,488
Mali	447,81	266,56	0,595	0,507
Malta	0,68	0,24	0,355	0,302
Mauritania	258,59	133,00	0,514	0,438
Mauritius	28,45	16,68	0,586	0,499
Mexico	11,13	7,45	0,669	0,570
Moldova	10,39	5,83	0,561	0,478
Mongolia	1165,74	647,37	0,555	0,473
Montenegro	0,68	0,36	0,523	0,445
Morocco	7,75	4,99	0,644	0,549
Mozambique	24,30	12,70	0,522	0,445
Myanmar	5,39	....	....	....
Namibia	8,26	5,32	0,644	0,549
Nepal	69,76	25,52	0,366	0,312
Netherlands	0,68	0,84	1,234	1,051
New Zealand	1,42	1,49	1,047	0,892
Nicaragua	19,37	7,14	0,368	0,314
Niger	447,81	236,92	0,529	0,451
Nigeria	118,55	76,75	0,647	0,551
Norway	5,64	8,68	1,540	1,312

Oman	0,38	0,33	0,850	0,724
Pakistan	70,41	24,20	0,344	0,293
Panama	1,00	0,53	0,531	0,452
Papua New Guinea	2,70	1,48	0,550	0,468
Paraguay	4363,24	2487,99	0,570	0,486
Peru	2,92	1,53	0,522	0,445
Philippines	44,32	23,20	0,523	0,446
Poland	2,41	1,84	0,765	0,651
Portugal	0,68	0,64	0,941	0,801
Qatar	3,64	3,43	0,942	0,803
Romania	2,52	1,55	0,616	0,525
Russian Federation	24,85	14,33	0,577	0,491
Rwanda	546,85	242,18	0,443	0,377
Saudi Arabia	3,75	3,03	0,808	0,688
Senegal	447,81	268,87	0,600	0,511
Serbia	55,72	32,04	0,575	0,490
Sierra Leone	2981,51	1329,23	0,446	0,380
Singapore	1,41	1,08	0,763	0,650
Slovak Republic	0,71	0,54	0,756	0,644
Slovenia	0,68	0,63	0,921	0,785
Somalia	....	....	....	....
South Africa	8,26	4,47	0,541	0,460
Spain	0,68	0,72	1,061	0,904
Sri Lanka	108,33	47,57	0,439	0,374
Sudan	2,09	1,37	0,655	0,558
Swaziland	8,26	4,04	0,489	0,417
Sweden	6,59	8,84	1,341	1,142
Switzerland	1,08	1,57	1,447	1,233
Syrian Arab Republic	....	26,67	....	....
Tajikistan	3,43	1,34	0,391	0,333
Tanzania	1196,31	459,04	0,384	0,327
Thailand	33,31	16,52	0,496	0,423
Togo	447,81	238,56	0,533	0,454
Trinidad and Tobago	6,29	4,67	0,743	0,633
Tunisia	1,23	0,61	0,493	0,420
Turkey	1,30	0,91	0,702	0,598
Turkmenistan	....	1,29	....	....
Uganda	1720,44	664,81	0,386	0,329
Ukraine	5,27	2,80	0,532	0,453
United Arab Emirates	3,67	3,62	0,987	0,841
United Kingdom	0,54	0,63	1,162	0,990
United States	1,00	1,00	1,000	0,852
Uruguay	20,95	15,37	0,734	0,625
Uzbekistan	....	503,45	....	....
Venezuela, RB	2,15	1,86	0,868	0,739
Vietnam	16302,25	6124,00	0,376	0,320
Yemen, Rep.	199,76	96,66	0,484	0,412
Zambia	3745,66	3197,70	0,854	0,727
Zimbabwe	6715424239,00	....	....	....

Fonte: Elaborazioni Istat su dati World Bank 2010

Quattro puntini (....): quando il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono

11A07952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2011.

Autorizzazione ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, alla continuazione dello svolgimento di tutte le attività loro conferite da precedenti decreti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che reca la disciplina dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ed in particolare il comma 10 che consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali, nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela;

Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante «disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;

Visto in particolare il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto 16 dicembre 2010 che prevede che i consorzi di tutela regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della precedente normativa sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2011 recante «disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata»;

Considerato che il citato decreto ministeriale 19 aprile 2011 prevede che possano essere i consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere attività legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;

Considerato che il comma 10, del citato art. 17, del decreto legislativo n. 61/2010 consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela di cui al decreto 16 dicembre 2010;

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. e fornire informazioni chiare agli operatori del settore in merito alle attività legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.

Decreta:

Articolo unico

1. I Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010, sono autorizzati a svolgere tutte le attività loro conferite con le precedenti autorizzazioni ministeriali, ivi comprese le attività di gestione, ritiro e distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. già autorizzate antecedentemente all'emanazione del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

2. I Consorzi che entro la data del 22 gennaio 2012 non abbiano attivato le procedure ivi previste per l'adeguamento alle disposizioni in materia di consorzi di tutela, perdono l'autorizzazione di cui al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro: ROMANO

11A07773

DECRETO 27 maggio 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare

gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza	Sezione del Registro
Pomodoro	Monteforte	3129	H	MFM International s.r.l.	A
Pomodoro	Solania	3132	H	MFM International s.r.l.	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A07774

DECRETO 31 maggio 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 220 del 18 settembre 1999, con il quale l'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" con sede in San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck";

Visti il decreto 6 settembre 2002 e successivi, con i quali l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra ai sensi dell'art.9 del Reg. (CE) n.510/06;

Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che "INEQ - Istituto Nord Est Qualità" ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n.526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 24 gennaio 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n.526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità», con sede in San Daniele del Friuli, via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il perso-

nale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck» o «Südtiroler Speck» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «INEQ - Istituto Nord Est Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A07775

DECRETO 6 giugno 2011.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi intesa ad ottenere talune misure transitorie, al fine di consentire la commercializzazione delle partite di talune tipologie di vino «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, provenienti dalle vendemmie 2010 e precedenti, prodotte nel rispetto delle disposizioni di cui al preesistente disciplinare approvato con il richiamato decreto, compatibilmente con le caratteristiche e condizioni previste nel nuovo disciplinare allegato al presente decreto;

Visto il parere della regione Emilia-Romagna sulla sopra citata richiesta;

Ritenuta accoglibile la suddetta richiesta al fine di garantire la continuità di immissione al consumo dei vini in questione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato, nonché adottare le disposizioni transitorie come sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1975 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Le partite di vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, ivi comprese quelle qualificate con la menzione riserva e quelle designate con il nome di una sottozona, di cui al disciplinare approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, possono essere commercializzate con la DOC «Colli Bolognesi» sottozona «Bologna», nelle tipologie «rosso» e «rosso riserva», di cui all'annesso disciplinare di produzione, qualora rispondenti alle disposizioni previste nel medesimo disciplinare per detta sottozona, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BOLOGNESI»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Colli Bolognesi» Barbera, anche nelle versioni Frizzante e Riserva;

«Colli Bolognesi» Merlot;

«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon;

«Colli Bolognesi» Pignoletto, esclusivamente nelle versioni Superiore, Frizzante, Spumante e Passito (anche da uve stramature);

«Colli Bolognesi» Chardonnay;

«Colli Bolognesi» Sauvignon;

«Colli Bolognesi» Riesling Italico;

«Colli Bolognesi» Pinot Bianco.

2. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione della sottozona: «Bologna» è disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione nell'allegato 1. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dalle specificazione di vitigno:

Barbera, anche nelle versioni Frizzante e Riserva;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Pignoletto, esclusivamente nelle versioni Superiore, Frizzante, Spumante e Passito (anche da uve stramature);

Chardonnay;

Sauvignon;

Riesling Italico;

Pinot Bianco,

nelle diverse tipologie previste, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, di cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà di vite per uva da vino, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari, tipiche della zona di produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a raggi.

3. È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2500 viti.

5. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», di cui all'art. 2, ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, deve essere il seguente:

Tipologia	Produzione massima ton. uva/Ha	Titolo alcol. volum. nat. minimo % vol
"Colli Bolognesi" Barbera, e con menzione Riserva	12	11 % vol
"Colli Bolognesi" Barbera Frizzante	12	10 % vol
"Colli Bolognesi" Merlot	12	10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon	10	11 % vol
"Colli Bolognesi" Pignoletto Superiore	12	11 % vol
"Colli Bolognesi" Pignoletto Frizzante	12	10 % vol
"Colli Bolognesi" Pignoletto Spumante	12	9,5 % vol
"Colli Bolognesi" Chardonnay	12	10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Sauvignon	12	10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Riesling Italico	12	10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Pinot Bianco	11	10,5 % vol

6. Per la tipologia «Colli Bolognesi» Pignoletto passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 9 ton/Ha, ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione del vino «Colli Bolognesi» Pignoletto Superiore in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la tipologia «Colli Bolognesi» Pignoletto Superiore può essere destinato alla produzione delle diverse tipologie del vino «Colli Bolognesi» Pignoletto.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere riportati nel limite fissato dal comma precedente, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.

8. La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

9. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela competente per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire di anno in anno di ridurre i limiti massimi di produzione di uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3.

3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento dei vini «Colli Bolognesi» siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio amministrativo della provincia di Bologna e del comune di Castelvetro di Modena della provincia di Modena, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate abbiano effettuato le suddette operazioni di presa di spuma, imbottigliamento o confezionamento di vini a denominazione di origine «Colli Bolognesi», utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3, per almeno due anni anche non continuativi, negli otto anni precedenti alla data dell'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare.

4. Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito, la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. La menzione «Passito» può essere attribuita anche al vino «Colli Bolognesi» Pignoletto appartenente alla categoria «Vino di uve stramature»; in tal caso il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dovrà essere di 15% vol.

6. La qualificazione aggiuntiva «Riserva» può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Barbera immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Bolognesi» Barbera:

colore: rosso rubino, tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, secco o abboccato, tranquillo, di medio corpo, talvolta di buona acidità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

«Colli Bolognesi» Barbera frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino, tendente al violaceo;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: armonico, secco, di corpo, fresco e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 gr/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;

«Colli Bolognesi» Barbera riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 gr/l;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, erbaceo;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 gr/l;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso, tendente al granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto superiore:
colore: paglierino chiaro talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, caratteristico, armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto spumante:
spuma: vivace, fine, persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: sapido, caratteristico, armonico;
elaborato nei tipi: extra brut, brut, extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 13,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pignoletto passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 12,00% vol effettivo;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: tipico, delicato e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Sauvignon:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Riesling italico:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l;
«Colli Bolognesi» Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini «Colli Bolognesi» può rilevare lieve sentore di legno.

3. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.

4. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle norme comunitarie e nazionali.

4. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

5. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» il nome della tipologia di cui all'art. 1 deve essere riportato con caratteri tipografici uniformi per dimensioni e gradazioni cromatiche e, qualora figuri nel medesimo campo visivo della denominazione di origine, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine stessa.

6. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nelle versioni «frizzante», l'indicazione obbligatoria «frizzante» può comparire a fianco o al di sotto dell'indicazione della tipologia.

7. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia».

8. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. I vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere immessi al consumo in contenitori che rispondono per forma, materiale, colore, capacità a quanto previsto dalla normativa vigente; è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro, previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, così come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2008, esclusivamente per i vini non destinati al mercato nazionale.

2. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» immessi al consumo in bottiglie in vetro di capacità fino a cinque litri, è consentito solo l'uso di bottiglie di forma tradizionale, con esclusione della «dama», chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito.

3. In deroga al comma precedente, per i vini diversi dalle tipologie designate con le menzioni «riserva» e «vigna», è consentito anche l'uso del tappo a vite a capsula integrata per le bottiglie di capacità fino a lt 0,75.

4. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» riportanti la menzione «frizzante», se immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge, possono essere confezionati con tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto Spumante deve essere confezionato in bottiglie di vetro, chiuse con tappo a fungo di sughero o in materiale sintetico ammesso, pieno (tipo «elastomero»), trattenuto da fermaglio e capsulone.

ALLEGATO *1*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BOLOGNESI» SOTTOZONA «BOLOGNA».

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», nei limiti ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento della sottozona «Bologna», espressamente disciplinata nel presente allegato, per le seguenti tipologie:

Rosso anche nella versione riserva;

Bianco;

Spumante.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino Rosso, anche nella versione Riserva, ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

2. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino Bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sauvignon in misura non inferiore al 50%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

In tale ambito, la varietà Trebbiano può concorrere fino ad un massimo del 15%.

3. La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona «Bologna» è riservata al vino Spumante ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Chardonnay, Pinot bianco, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 40%; Sauvignon, Riesling, Pinot nero, Pignoletto da soli o congiuntamente, per l'eventuale differenza.

Art. 3.

1. La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Bologna» comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, e quello situato in parte nei comuni di Bologna, Bazzano, Marzabotto, Pianoro, Crespellano, Savigno, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata: partendo dal ponte del fiume Savena sulla via Emilia (strada statale n. 9) nel comune di San Lazzaro di Savena, il confine segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con via Rio d'Orzo, dopo aver attraversato il centro abitato di Savignano sul Panaro.

Il confine prosegue lungo via Rio d'Orzo fino al proseguimento in via Castello che successivamente incrocia il confine amministrativo del comune di Castello di Serravalle. Prosegue a sud lungo il confine del territorio comunale di Castello di Serravalle e poi lungo il confine del comune di Savigno, sempre in direzione sud, fino all'incrocio con Rio dei Bignami.

Continua quindi lungo Rio dei Bignami, verso est, fino alla confluenza nel torrente Samoggia per proseguire a nord fino al ponte della strada provinciale Valle del Samoggia SP 27.

Da qui seguendo via Gardelline incontra il confine amministrativo del comune di Monte San Pietro e lo scorre a sud fino ad incontrare via Medelana che percorre verso est e raggiunge la strada statale Porrettana SS 64.

Prosegue per un breve tratto della Statale Porrettana, verso nord, fino ad incrociare sulla destra via San Silvestro che imbocca e percorre fino alla località Panico per proseguire su via Canovella.

Al termine della via Canovella prende la strada forestale che, passando a sud del Monte Santa Barbara, riconduce a via Brigata Stella Rossa proseguendo per la stessa.

Successivamente, incrocia la Strada Provinciale Val di Setta SP 325 che percorre in direzione nord fino all'incrocio con via Badolo SP 58.

Da qui segue via Badolo fino all'incrocio sulla destra con via Valli e continua fino al bivio con la strada forestale delle Calcinare lambendo Cà Zanetti e giungendo in via Casale.

Il confine procede lungo via Casale verso nord fino all'incrocio con via Guzzano e successivamente con via Fratelli Dall'Olio fino alla località di Pianoro Vecchio.

Prosegue verso sud per via Nazionale - Strada provinciale della Futa SP 65 fino alla località Zula dalla quale imbocca verso est la strada provinciale Zena SP 36; percorre via Zena fino al congiungimento con il fiume Savena che seguendolo conclude il confine della sottozona al ponte sulla via Emilia.

Art. 4.

1. Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», la densità minima di ceppi per ettaro deve essere non inferiore a 3000 piante per ettaro.

2. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e le gradazioni minime naturali delle uve, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione massima ton. uva/Ha	Titolo alcol. volum. nat. minimo % vol
"Colli Bolognesi" Bologna Rosso	10	11,5% vol
"Colli Bolognesi" Bologna Bianco	11	10,5% vol
"Colli Bolognesi" Bologna Spumante	11	9,5% vol

Art. 5.

1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla sottozona «Bologna», le operazioni di vinificazione ivi comprese l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione «Colli Bolognesi» come delimitata nell'art. 3 del disciplinare di produzione.

2. La qualificazione aggiuntiva Riserva può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Bologna Rosso immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla sottozona «Bologna» del presente allegato, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Bolognesi» Bologna Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico, a volte erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;

«Colli Bolognesi» Bologna Rosso con qualificazione aggiuntiva Riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

«Colli Bolognesi» Bologna Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo o leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

«Colli Bolognesi» Bologna Spumante:

spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: extra brut, brut, extra dry, armonico, fresco, moderatamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

Art. 7.

1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con il riferimento alla sottozona «Bologna», l'indicazione della sottozona e della tipologia devono essere riportate congiuntamente nel medesimo campo visivo.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1-4**	**5**	**6-8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLI BOLOGNESI BARBERA	B172	X	019	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA FRIZZANTE	B172	X	019	2	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA RISERVA	B172	X	019	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON	B172	X	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CHARDONNAY	B172	X	298	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI MERLOT	B172	X	146	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO FRIZZANTE	B172	X	300	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO PASSITO	B172	X	300	1	D	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO PASSITO DA UVE STRAMATURE	B172	X	300	1	D	X	L	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SPUMANTE	B172	X	300	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SUPERIORE	B172	X	300	1	B	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PINOT BIANCO	B172	X	193	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI RIESLING ITALICO	B172	X	209	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON	B172	X	221	1	X	X	A	0	X
sottozona "Bologna"									
COLLI BOLOGNESI BOLOGNA BIANCO	B172	H	888	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BOLOGNA ROSSO	B172	H	999	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BOLOGNA ROSSO RISERVA	B172	H	999	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI BOLOGNA SPUMANTE	B172	H	888	1	X	X	B	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI BOLOGNESI BIANCO	B172	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BIANCO FRIZZANTE	B172	X	888	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA VIVACE	B172	X	019	2	V	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B172	X	043	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CHARDONNAY FRIZZANTE	B172	X	298	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI CHARDONNAY SPUMANTE	B172	X	298	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO VIVACE	B172	X	300	1	V	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PINOT BIANCO FRIZZANTE	B172	X	193	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI PINOT BIANCO SPUMANTE	B172	X	193	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI PINOT BIANCO VIVACE	B172	X	193	1	X	V	A	0	X
COLLI BOLOGNESI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	B172	X	209	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI RIESLING ITALICO VIVACE	B172	X	209	1	V	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON FRIZZANTE	B172	X	221	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON SUPERIORE	B172	X	221	1	B	X	A	0	X
sottozona "Colline di Riosto"									
COLLI BOLOGNESI BARBERA COLLINE DI RIOSTO	B172	A	019	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA RISERVA COLLINE DI RIOSTO	B172	A	019	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON COLLINE DI RIOSTO	B172	A	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON RISERVA COLLINE DI RIOSTO	B172	A	043	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO COLLINE DI RIOSTO	B172	A	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO FRIZZANTE COLLINE DI RIOSTO	B172	A	300	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON COLLINE DI RIOSTO	B172	A	221	1	X	X	A	0	X

sottozona "Colline Marconiane"									
COLLI BOLOGNESI BARBERA COLLINE MARCONIANE	B172	B	019	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA RISERVA COLLINE MARCONIANE	B172	B	019	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON COLLINE MARCONIANE	B172	B	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO COLLINE MARCONIANE	B172	B	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO PASSITO COLLINE MARCONIANE	B172	B	300	1	D	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SPUMANTE COLLINE MARCONIANE	B172	B	300	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON COLLINE MARCONIANE	B172	B	221	1	X	X	A	0	X
sottozona "Zola Predosa"									
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON ZOLA PREDOSA	B172	C	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CHARDONNAY ZOLA PREDOSA	B172	C	298	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI MERLOT ZOLA PREDOSA	B172	C	146	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO ZOLA PREDOSA	B172	C	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON ZOLA PREDOSA	B172	C	221	1	X	X	A	0	X
sottozona "Colline San Pietro"									
COLLI BOLOGNESI BARBERA MONTE SAN PIETRO	B172	D	019	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON MONTE SAN PIETRO	B172	D	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO MONTE SAN PIETRO	B172	D	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PINOT BIANCO MONTE SAN PIETRO	B172	D	193	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON MONTE SAN PIETRO	B172	D	221	1	X	X	A	0	X
sottozona "Colline di Oliveto"									
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON COLLINE DI OLIVETO	B172	E	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON RISERVA COLLINE DI OLIVETO	B172	E	043	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CHARDONNAY SPUMANTE COLLINE DI OLIVETO	B172	E	298	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO COLLINE DI OLIVETO	B172	E	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO FRIZZANTE COLLINE DI OLIVETO	B172	E	300	1	X	X	C	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO PASSITO COLLINE DI OLIVETO	B172	E	300	1	D	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON COLLINE DI OLIVETO	B172	E	221	1	X	X	A	0	X
sottozona "Terre di Montebudello"									
COLLI BOLOGNESI BARBERA RISERVA TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	019	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON RISERVA TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	043	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SPUMANTE TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	300	1	X	X	B	0	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SUPERIORE TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	300	1	B	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	221	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON SUPERIORE TERRE DI MONTEBUDELLO	B172	F	221	1	B	X	A	0	X

sottozona "Serravalle"									
COLLI BOLOGNESI BARBERA SERRAVALLE	B172	G	019	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI BARBERA RISERVA SERRAVALLE	B172	G	019	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON SERRAVALLE	B172	G	043	2	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON RISERVA SERRAVALLE	B172	G	043	2	A	X	A	1	X
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO SERRAVALLE	B172	G	300	1	X	X	A	0	X
COLLI BOLOGNESI SAUVIGNON SERRAVALLE	B172	G	221	1	X	X	A	0	X

11A07853

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2011.

Revoca del decreto 15 marzo 2010 relativo alla nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l’art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, n. 44/2010 del 15 marzo 2010 con il quale il dott. Giuseppe Peri è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio Agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara in sostituzione del dott. Balenzano;

Preso atto dell’ordinanza n. 323/2010 del 5 maggio 2010 con la quale il T.A.R. per la Toscana ha respinto l’istanza cautelare incidentale di sospensione del decreto con il quale era stata disposta la sostituzione del dott. Balenzano;

Preso atto dell’ ordinanza n. 2320/2010 del 25 maggio 2010, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto in merito all’istanza cautelare dal dott. Balenzano, reintegrandolo nella sua funzione di commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara;

Considerato che con ministeriale n. 167992 del 17 novembre 2010 questa direzione generale ha autorizzato il deposito, presso il competente tribunale, della nuova proposta di concordato presentata dal consorzio ai sensi dell’art. 2141.f.;

Considerato che l’ordinanza del Consiglio di Stato ha statuito che l’impianto motivazionale del decreto impugnato non fosse sorretto da alcuna base normativa;

Ritenuto opportuno non proseguire il giudizio ed esercitare l’autotutela nella forma della revoca del decreto impugnato ai sensi dell’art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Considerato che la scelta del ritiro dei provvedimenti nella forma juris della revoca è stata imposta dalla necessaria retroattività dell’annullamento, il cui effetto operante ex tunc non consentirebbe all’amministrazione di operare il riconoscimento economico per l’attività prestata nella carica di commissario liquidatore per il periodo che va dalla nomina alla data della ordinanza del Consiglio di Stato;

Considerato che l’amministrazione in data 3 marzo 2011 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del decreto ministeriale n. 44 /2010 del 15 marzo 2010 con il quale il dott. Giuseppe Peri è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara in sostituzione del dott. Balenzano;

Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall’interessato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 44/2010 del 15 marzo 2010 è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

11A07620

DECRETO 28 aprile 2011.

Modalità di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualità, da parte delle banche di credito cooperativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2513 del codice civile;

Visto l'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003;

Visto il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il comma 2-*bis* - introdotto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 310/2004 - dell'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Visto l'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Visti gli articoli 35 e 51 - primo comma - del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

Viste le circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi» e n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti» e successive integrazioni e aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004 di istituzione dell'Albo delle società cooperative;

Tenuto conto delle peculiarità di redazione del bilancio di esercizio delle banche di credito cooperativo, le quali non consentono di utilizzare gli attuali strumenti telematici di comunicazione delle notizie di bilancio al fine della verifica del permanere delle condizioni di mutualità prevalente;

Viste le precedenti circolari di questa direzione generale, con le quali le banche di credito cooperativo, in considerazione di tali problematiche, sono state sinora temporaneamente esonerate dall'obbligo di compilazione ed inoltro del modello C17 Bilancio;

Tenuto conto del positivo esito delle trattative in tal senso intercorse con la Banca d'Italia, nonché della definizione delle rispettive aree di competenza in materia;

Ritenuto di dover dare definitiva ed efficace soluzione al problema, in base alla tipologia dei controlli contabili periodicamente effettuati dalla Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla sessione di bilancio dell'esercizio finanziario 2010, l'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 223-*sexiesdecies* disp. att. c.c. e del comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di credito cooperativo, è assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportata nell'allegato, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto non implica oneri a carico dell'erario.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

ALLEGATO

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.
Divisione V - Vigilanza
Divisione VII – Albi delle Società cooperative

All'Associazione di Categoria Specializzata (*)
....

Oggetto: comunicazione annuale ai sensi dell'art. 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Dichiarazione.

La banca di credito cooperativo..,
con sede in .... (prov.)...........
Via/Piazza...C.F. ....
Registro delle Imprese di...;
nella persona del legale rappresentante sig.
.... nato a .... (prov.)
.... il .... e residente a .... (prov.)
.... in Via/Piazza ....

DICHIARA

che, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 20 ...., la comunicazione annuale all'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative, prevista dall'art. 223-*sexiesdecies*, primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, consentita attraverso strumenti di comunicazione informatica ed avente ad oggetto le notizie di bilancio, è stata svolta per mezzo delle segnalazioni periodiche inviate, ai sensi dell'art. 51, primo comma, del Decreto Legge 1° settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini stabiliti nelle Circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" e n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti" e successive integrazioni e aggiornamenti.

Data.....................................

TIMBRO DELLA BANCA
(Il Legale Rappresentante) (**)
....

*) - Da compilarsi esclusivamente a cura delle banche aderenti ad Associazioni di rappresentanza.

) - **N.B.: sottoscrizione da far autenticare ai sensi degli articoli 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11A07649

DECRETO 3 maggio 2011.

Autorizzazione alla IIS CERT S.r.l., in Istria, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del 14 febbraio 2008 di autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di attrezzature a pressione rilasciato all'organismo IIS - Istituto italiano saldatura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008;

Visto l'atto costitutivo del 19 ottobre 2010 redatto dal notaio Piana Paola in Genova, repertorio n. 14441, raccolta n. 7623, registrato all'Agenzia delle entrate - Genova 1, il 3 novembre 2010 al n. 9117 con la quale veniva costituita la società IIS CERT SRL della quale l'IIS - Istituto italiano saldatura quale ente morale è l'unico socio;

Vista l'istanza del 18 novembre 2010, protocollo n. 016973 con la quale la società IIS - Istituto italiano saldatura, con sede in via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, concessa con decreto del 14 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008;

Vista la successiva richiesta del 25 gennaio 2011, protocollo n. 12850 con la quale la società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 97/23/CE, precedentemente citata;

Considerato che i risultati degli esami documentali per la società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, soddisfano i requisiti richiesti la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Considerato che la società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, è autorizzata in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

2. La società IIS CERT SRL, è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XVIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07993

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta - Società cooperativa agricola in sigla Cantina di Calasetta - Soc. coop. agricola», in Calasetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto direttoriale n. 29/SGC/2010 del 28 maggio 2010 con il quale la società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta - Società cooperativa agricola in sigla Cantina di Calasetta - Soc. coop. Agricola», con sede in Calasetta (Cagliari) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Cera Enrico;

Vista la relazione pervenuta in data 11 maggio 2011, con la quale il commissario governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per completare la realizzazione della rete commerciale e consolidare la situazione finanziaria della società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cantina sociale di Calasetta - Società cooperativa agricola in sigla Cantina di Calasetta - Soc. coop. Agricola», con sede in Calasetta (Cagliari) è prorogata fino al 28 maggio 2012.

Art. 2.

Al dott. Cera Enrico sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di commissario governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07797

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III» in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il D.M. 8 giugno 2005 con il quale la Società Cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è stata posta in gestione commissariale per un periodo

di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il D.M. 6 luglio 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il D.M. 9 novembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il D.M. 24 luglio 2008 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il D.D. 8 giugno 2009, n. 07/SGC/2009, con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il D.D. 10 giugno 2010, n. 37/SGC/2010, con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 19 maggio 2011, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Vista la comunicazione del sindaco della città di Marcianise prot. n. 9342 del 18 maggio 2011;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di portare a termine gli impegni assunti con il Comune della città di Marcianise e di conseguenza procedere all'assegnazione degli alloggi ai soci interessati;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (Caserta) è prorogata fino al 10 febbraio 2012.

Art. 2.

Al dott. Gilberto Bargellini sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07798

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Il Trifoglio Società cooperativa edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società cooperativa edilizia»), in Bracciano.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. 22 giugno 2009, n. 28/SGC/2009, con il quale la società cooperativa «Il Trifoglio Società Cooperativa Edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società Cooperativa Edilizia»), con sede in Bracciano (Roma) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Francesco Antonio Ferrucci ne è stato nominato commissario governativo per sanare le irregolarità riscontrate in sede di ispezione straordinaria del 12 giugno 2008 cui si rinvia;

Visto il D.D. 9 settembre 2010, n. 63/SGC/2010, con il quale la gestione commissariale è stata prorogata fino al 30 marzo 2011;

Vista la relazione del 28 aprile 2001 con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di portare a termine le operazioni preliminari all'erogazione da parte della Regione Lazio del residuo contributo, nonché effettuare le necessarie modifiche per rendere utilizzabili le unità abitative da parte dei soci aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. Coop.va «Il Trifoglio Società Cooperativa Edilizia» (già «Il Trifoglio - Onlus Società Cooperativa Edilizia»), con sede in Bracciano (Roma) è prorogata fino al 30 giugno 2012.

Art. 2.

Al dott. Francesco Antonio Ferrucci sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07799

DECRETO 26 maggio 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edilizia Villalta a r.l.» Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il D.D. n. 28/SGC/2010 con il quale la Società Cooperativa «Cooperativa Edilizia Villalta a r.l.» con sede in Avellino è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del dott. Mancino Andrea;

Vista la relazione pervenuta in data 16 maggio 2011, con la quale il Commissario Governativo chiede una proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per procedere all'approvazione dei saldi relativi alla posizione di ciascun singolo socio e alla successiva assegnazione degli immobili;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Cooperativa Edilizia Villalta a r.l.» con sede in Avellino è prorogata fino al 30 novembre 2011.

Art. 2.

Al dott. Mancino Andrea sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07800

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28.12.2000, registrato alla Corte dei Conti il 29.12.2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1.1.2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del D.Lgs. 30.7.99 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18.02.1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art.10 del Decreto Legislativo 26.01.2001, n.32, pubblicato sulla *G.U.* n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt.1 e 3 del citato Decreto-legge n.498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipe-

so da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 4024 del 10.05.2010 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della Sezione Staccata di Voghera nel giorno 06.05.2011;

Accertato che il mancato funzionamento della Sezione Staccata di Voghera, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle O.S. CGIL, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 921 in data 08.06.2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone

È accertato il mancato funzionamento della Sezione Staccata dell'Ufficio Provinciale di Pavia, sede di Voghera, nel giorno 6 maggio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 giugno 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A08218

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 maggio 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Zebinix (eslicarbazepina acetato) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 2336/2011).

EU/1/09/514/001 "400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 7 compresse

EU/1/09/514/002 "400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 14 compresse

EU/1/09/514/003 "400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 28 compresse

EU/1/09/514/004 "400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 7 compresse

EU/1/09/514/005 "400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 14 compresse

EU/1/09/514/006 "400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 28 compresse

EU/1/09/514/007 "600 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 30 compresse

EU/1/09/514/008 "600 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 60 compresse

EU/1/09/514/009 "600 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 30 compresse

EU/1/09/514/010 "600 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 60 compresse

EU/1/09/514/011 "600 mg – compressa – uso orale – flacone (HDPE)" 90 compresse

EU/1/09/514/012 "800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 20 compresse

EU/1/09/514/013 "800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 30 compresse

EU/1/09/514/014 "800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 60 compresse

EU/1/09/514/015 "800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 90 compresse

EU/1/09/514/016 "800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 20 compresse

EU/1/09/514/017 "800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 30 compresse

EU/1/09/514/018 "800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 60 compresse

EU/1/09/514/019 "800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 90 compresse

EU/1/09/514/020 "800 mg – compressa – uso orale – flacone (HDPE)" 90 compresse

Titolare A.I.C.: BIAL-PORTELA & CA, SA

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta BIAL-PORTELA & CA, SA ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 5-6 aprile 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina acetato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 7 compresse

AIC N. 039910017/E (in base 10) 161YN1 (in base 32)

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 14 compresse

AIC N. 039910029/E (in base 10) 161YNF (in base 32)

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 28 compresse

AIC N. 039910031/E (in base 10) 161YNH (in base 32)

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 7 compresse

AIC N. 039910043/E (in base 10) 161YNV (in base 32)

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 14 compresse

AIC N. 039910056/E (in base 10) 161YP8 (in base 32)

Confezione

"400 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 28 compresse

AIC N. 03991068/E (in base 10) 161YPN (in base 32)

Confezione

"600 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 30 compresse

AIC N. 039910070/E (in base 10) 161YPQ (in base 32)

Confezione

"600 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 60 compresse

AIC N. 039910082/E (in base 10) 161YQ2 (in base 32)

Confezione

"600 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 30 compresse

AIC N. 039910094/E (in base 10) 161YQG (in base 32)

Confezione

"600 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 60 compresse

AIC N. 039910106/E (in base 10) 161YQU (in base 32)

Confezione

"600 mg – compressa – uso orale – flacone (HDPE)" 90 compresse

AIC N. 039910118/E (in base 10) 161YR6 (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 20 compresse

AIC N. 039910120/E (in base 10) 161YR8 (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 30 compresse

AIC N. 039910132/E (in base 10) 161YRN (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 60 compresse

AIC N. 039910144/E (in base 10) 161YS0 (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (ALL/ALL)" 90 compresse

AIC N. 039910157/E (in base 10) 161YSF (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 20 compresse

AIC N. 039910169/E (in base 10) 161YST (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 30 compresse

AIC N. 039910171/E (in base 10) 161YSV (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 60 compresse

AIC N. 039910183/E (in base 10) 161YT7 (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 90 compresse

AIC N. 039910195/E (in base 10) 161YTM (in base 32)

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – flacone (HDPE)" 90 compresse

AIC N. 039910207/E (in base 10) 161YTZ (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Zebinix è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi a esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina acetato) è classificata come segue:

Confezione

"800 mg – compressa – uso orale – blister (PVC/ALL)" 30 compresse

AIC N. 039910171/E (in base 10) 161YSV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZEBINIX (eslicarbazepina acetato)

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07640

DETERMINAZIONE 31 maggio 2011.

Riclassificazione del medicinale Aricept (donezepil) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 2335/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Aricept;

Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005, concernente la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale Aricept;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 1°-2 marzo 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aricept (donezepil) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A07641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Fucidin H»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 384 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: FUCIDIN H.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Procucts.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale FUCIDIN H:

034560019/M - crema 1 tubo 15 g;

034560021/M - crema 1 tubo 30 g.

Possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 1° giugno 2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/85 del 7 febbraio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07642

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Actiq»

Estratto provvedimento V&A.PC n. 383 del 13 maggio 2011

Specialità medicinale: ACTIQ.

Titolare A.I.C.: Cephalon S.r.l.

Tipologia: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale ACTIQ:

035399017/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 Mcg;

035399029/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 Mcg;

035399031/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 Mcg;

035399043/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 200 Mcg;

035399056/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 Mcg;

035399068/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 Mcg;

035399070/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 Mcg;

035399082/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 400 Mcg;

035399094/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 Mcg;

035399106/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 Mcg;

035399118 /M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 Mcg;

035399120/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 600 Mcg;

035399132/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 Mcg;

035399144/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 Mcg;

035399157/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 Mcg;

035399169/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 800 Mcg;

035399171/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 Mcg;

035399183/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 Mcg;

035399195/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 Mcg;

035399207M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1200 Mcg;

035399219/M - 3 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 Mcg;

035399221/M - 6 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 Mcg;

035399233/M - 15 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 Mcg;

035399245/M - 30 pastiglie orosolubili per mucosa orale con applicatore incorporato da 1600 Mcg.

Posso essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 17 giugno 2011 data di scadenza dei 120 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/989 del 31 dicembre 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07643

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, a seguito del mancato rinnovo per la concessione del marchio relativo all'anno 2010 da parte della ditta di seguito elencata, ha provveduto al ritiro del marchio ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi:

ditta «Mazzoni Andrea» con sede in Parma - via Farini, 64/b, n. identificativo PR 65.

11A07166

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 145 del 15 aprile 2011			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio	Impresa	Sede		
60 RA	Montalti Claudio	Ravenna (RA)	2	/

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna.

11A07165

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4596
Yen	117,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,341
Corona danese	7,4556
Lira Sterlina	089030
Fiorino ungherese	266,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9612
Nuovo leu romeno	4,1375
Corona svedese	8,9965
Franco svizzero	1,2235
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8235
Kuna croata	7,4565
Rublo russo	40,6365
Lira turca	2,3102
Dollaro australiano	1,3597
Real brasiliano	2,3109
Dollaro canadese	1,4317
Yuan cinese	9,4499
Dollaro di Hong Kong	11,3536
Rupia indonesiana	12432,61
Shekel israeliano	4,9327
Rupia indiana	65,3320
Won sudcoreano	1573,69
Peso messicano	17,0795
Ringgit malese	4,3912
Dollaro neozelandese	1,7900
Peso filippino	63,093
Dollaro di Singapore	1,7959
Baht tailandese	44,226
Rand sudafricano	9,8304

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07987

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4652
Yen	117,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,219
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,89245
Fiorino ungherese	265,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9487
Nuovo leu romeno	4,1540
Corona svedese	9,0082
Franco svizzero	1,2237
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8395
Kuna croata	7,4408
Rublo russo	40,6650
Lira turca	2,3188
Dollaro australiano	1,3697
Real brasiliano	2,3120
Dollaro canadese	1,4297
Yuan cinese	9,4963
Dollaro di Hong Kong	11,3976
Rupia indonesiana	12471,67
Shekel israeliano	4,9290
Rupia indiana	65,4650
Won sudcoreano	1586,88
Peso messicano	17,1634
Ringgit malese	4,4059
Dollaro neozelandese	1,7838
Peso filippino	63,321
Dollaro di Singapore	1,7988
Baht tailandese	44,366
Rand sudafricano	9,8800

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07988

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4608
Yen	116,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,206
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,89290
Fiorino ungherese	266,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9572
Nuovo leu romeno	4,1748
Corona svedese	9,0442
Franco svizzero	1,2224
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8855
Kuna croata	7,4248
Rublo russo	40,5525
Lira turca	2,3183
Dollaro australiano	1,3776
Real brasiliano	2,3184
Dollaro canadese	1,4332
Yuan cinese	9,4597
Dollaro di Hong Kong	11,3662
Rupia indonesiana	12434,21
Shekel israeliano	4,9202
Rupia indiana	65,3010
Won sudcoreano	1586,32
Peso messicano	17,2740
Ringgit malese	4,4211
Dollaro neozelandese	1,7922
Peso filippino	63,321
Dollaro di Singapore	1,8012
Baht tailandese	44,408
Rand sudafricano	9,8807

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07989

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4614
Yen	116,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,138
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,88940
Fiorino ungherese	264,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9558
Nuovo leu romeno	4,1630
Corona svedese	9,0605
Franco svizzero	1,2242
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8730
Kuna croata	7,4140
Rublo russo	40,4675
Lira turca	2,3102
Dollaro australiano	1,3791
Real brasiliano	2,3088
Dollaro canadese	1,4298
Yuan cinese	9,4639
Dollaro di Hong Kong	11,3709
Rupia indonesiana	12454,78
Shekel israeliano	4,9377
Rupia indiana	65,3760
Won sudcoreano	1582,33
Peso messicano	17,2933
Ringgit malese	4,4215
Dollaro neozelandese	1,7685
Peso filippino	63,297
Dollaro di Singapore	1,7994
Baht tailandese	44,500
Rand sudafricano	9,8545

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MAXI MILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2908362	000	014
2908363	000	014
2908364	000	014
2914839	000	014
2914840	000	014
2914841	000	014
2914842	000	014
2914844	000	014
2914845	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
IL TESORO DEL FARAONE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3655391	000	029
3668413	000	029
3668414	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1434757	000	029
1448798	000	029
1448799	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SBANCA TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
225638	000	029
225642	000	029
243969	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MEGAMILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2023679	000	029
2023680	000	029
2030397	000	029
2030398	000	029
2030401	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILIARDARIO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4627653	000	059
4627654	000	059
4627655	000	059
4634385	000	059
4634386	000	059
4634387	000	059
4634388	000	059
4634389	000	059
4634390	000	059
4634391	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
MILLE E UNA NOTTE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
652851	000	059
660149	000	059
660150	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TURISTA PER SEMPRE

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
842794	000	059
842795	000	059
885724	000	059
885725	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PRENDI TUTTO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1040617	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
BUON COMPLEANNO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
672475	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
NUOVO FAI SCOPA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
307870	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
FLIPPER

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
29924	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
LA FORTUNA GIRA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
246046	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
PORTAFORTUNA

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
416073	000	299
417248	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
SETTE E MEZZO

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
472275	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
TRIS E VINCI

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
77401	000	299

11A07951

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla ditta «Pierangelo Merisio», in Treviglio

Con D.M. 16 maggio 2011 alla Ditta «Pierangelo Merisio», con sede legale in Treviglio Via Vittorio Veneto n. 46, già al civico n. 21, è revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività in regime di magazzino generale.

11A07623

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-140) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**
- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**
- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.